



Fiemme Servizi

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

LOTTO 1 CIG: 69159728A2

LOTTO 2 CIG: 6916008658



Indice

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro.....	4
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga	5
Art. 3 - Ammontare dell'accordo.....	5
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie	7
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici.....	7
Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.....	7
Art. 7 – Requisiti e caratteristiche della fornitura	8
Art. 8 – Esecuzione delle prestazioni.....	8
Art. 9 – Tempi e modalità di consegna.....	9
Art. 10 - Subappalto.....	9
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda	10
Art. 12 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale	10
Art. 13 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.	11
Art. 14 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.	11
Art. 15 - Forniture a piè d'opera.....	12
Art. 16 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni	12
Art. 17 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni	12
Art. 18 – Direttore dell'esecuzione.....	12
Art. 19 - Consegna e inizio delle prestazioni	12
Art. 20 – Accettazione, controlli	13
Art. 21 - Garanzia.....	14
Art. 22 - Pagamenti.....	14
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 24 – Cessione del credito.....	15
Art. 25 – Oneri e responsabilità della ditta aggiudicatrice	15
Art. 26 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	16
Art. 27 – Garanzia a corredo dell'offerta.....	17
Art. 28 – Garanzia definitiva per l'accordo quadro	17
Art. 29 – Danni a cose e persone.....	17
Art. 30 – Imposte e oneri fiscali.....	18
Art. 31 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto.....	18
Art. 32 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	18
Art. 33 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 34 – Definizione controversie.....	20



Fiemme Servizi

Art. 35 – Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione.....	20
Art. 36 – Tutela della privacy.....	20
Art. 37 – Richiamo a leggi o regolamenti	21
Art. 38 – Disposizioni finali e allegati.....	21



Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i seguenti beni necessari alle attività Aziendali:

- Lotto 1: contenitori in materiale plastico da 30 lt per la raccolta dei rifiuti;
- Lotto 2: contenitori carrellati in materiale plastico da 120, 240, 360, 660, 1100 lt, per la raccolta dei rifiuti;

I beni sopraindicati saranno descritti in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro.

I beni oggetto del presente accordo quadro consistono nel garantire prestazioni di cui l'Azienda ha necessità per il corretto svolgimento delle propria attività e trattandosi di prestazioni in ambito igienico sanitario acquisiscono la caratteristica di prestazioni essenziali che non possono essere interrotte né differiti.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell'accordo.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, le imprese aggiudicatrici di ciascun lotto si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.



La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga

L'accordo quadro avrà durata di **anni due** a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'impresa è vincolata alla proroga.

Art. 3 - Ammontare dell'accordo

3.1. Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a:

Lotto 1: **Euro 185.000,00** oltre IVA di Legge;

Lotto 2: **Euro 450.020,00** oltre IVA di Legge.

3.2. Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono previste interferenze tra fornitore e stazione appaltante.

3.3. Gli importi di cui sopra rappresentano il corrispettivo massimo per ciascuno dei due lotti oggetto dell'accordo quadro: non sono pertanto da intendersi come importi minimi e vincolanti per la Stazione Appaltante, la quale potrà richiedere la fornitura di contenitori per importi molto inferiori a tali valori. Il solo corrispettivo spettante agli appaltatori sarà quello indicato nei singoli appalti specifici. Nulla sarà dovuto agli aggiudicatari né come indennizzo, né come rimborso, né risarcimento, né ad altro titolo per gli importi non inclusi negli appalti specifici.

3.4. Gli importi unitari a base di gara sono i seguenti:

LOTTO	CONTENITORE	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA
1	Contenitore 30 lt	€ 7,00
2	Contenitore 120 lt	€ 29,50
2	Contenitore 240 lt	€ 38,00



LOTTO	CONTENITORE	PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA
2	Contenitore 360 lt	€ 53,00
2	Contenitore 660 lt	€ 169,00
2	Contenitore 1100 lt	€ 225,00

3.5. I concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica come indicato nella modulistica allegata ovvero:

- per quanto riguarda il Lotto 1 offrendo un ribasso in percentuale sull'importo unitario a base di gara;
- per quanto riguarda il Lotto 2 offrendo, per ciascuno dei n. 5 contenitori, un prezzo unitario (prezzo unitario offerto) in ribasso rispetto al prezzo unitario a base di gara. La Stazione Appaltante procederà a calcolare il ribasso complessivo in percentuale offerto da ciascun concorrente nel seguente modo: (i) moltiplicando ciascuno dei prezzi unitari offerti per il rispettivo numero presunto di contenitori riportato nella tabella di cui all'art. 3.6. e ottenendo così per ciascun concorrente il prezzo complessivo offerto; (ii) ottenendo la differenza tra il corrispettivo massimo per il lotto 2 (art. 3.1.) e il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente; (iii) moltiplicando tale differenza per 100 e dividendola per il corrispettivo massimo per il lotto 2 (art. 3.1.).

3.6. Nella seguente tabella si riportano le quantità presunte di contenitori che potranno essere richiesti da Fiemme Servizi Spa:

Lotto	Capacità	Rifiuto	Colore	Quantità stimata intera durata accordo quadro
1.	30 litri	Vetro	Grigio	15.000
		Carta	Giallo	11.430
2.	120 litri	Vetro	Grigio	370
		Multi Leggero	Blu	7.600
		Carta	Giallo	3.620
	240 litri	Vetro	Grigio	325
		Multi Leggero	Blu	240
		Carta	Giallo	475
	360 litri	Multi Leggero	Blu	110
660 litri	Vetro	Grigio	15	



		Multi Leggero	Blu	105
		Carta	Giallo	65
	1000 litri	Vetro	Grigio	10
		Multi Leggero	Blu	90
		Carta	Giallo	40

3.7. I valori di cui sopra rappresentano quantità presunte per ciascuno dei due lotti oggetto dell'accordo quadro: non sono pertanto da intendersi come quantità minime e vincolanti per la Stazione Appaltante, la quale potrà richiedere la fornitura di contenitori per quantità molto inferiori a tali valori. Le sole quantità richieste agli appaltatori saranno quelle indicato nei singoli appalti specifici. Nulla sarà dovuto agli aggiudicatari nè come indennizzo, né come rimborso, né risarcimento, né ad altro titolo per le quantità di contenitori non richieste negli appalti specifici.

3.8. La Stazione Appaltante potrà altresì richiedere quantità superiori a quelle presunte indicate nella tabella di cui sopra, a condizione che rispetti il corrispettivo massimo per ciascun lotto di cui all'art. 3.1.

Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la prestazione principale del presente accordo quadro consiste nella fornitura dei materiali sopraindicati; non vi sono prestazioni secondarie.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici

La procedura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, comma 9 del medesimo decreto.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via fax oppure via mail all'indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria del lotto; da tale data decorreranno i termini di consegna del materiale indicati nel seguito del presente capitolato. La ditta aggiudicataria del singolo lotto deve firmare l'ordine per accettazione e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via fax o mail.



Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell'Impresa appaltatrice. E' a carico della stazione appaltante la sola IVA.

Art. 7 – Requisiti e caratteristiche della fornitura

Le forniture e i servizi connessi che formano oggetto del presente appalto e che dovranno essere esplicitati nelle offerte presentate dalle Imprese partecipanti sono quelli di seguito indicati e specificati negli Allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare negli ALLEGATI TECNICI:

Lotto n.	Tipo contenitore	Capacità	Norme tecniche di riferimento	Altre caratteristiche
1	Contenitore in materiale plastico	30 litri		Allegato tecnico 1
2	Contenitore carrellato in materiale plastico	120 litri	UNI EN 840 - 1	Allegato tecnico 2
		240 litri	UNI EN 840 - 5	
		360 litri	UNI EN 840 - 6	
	Contenitore carrellato in materiale plastico	660 litri	UNI EN 840 - 1	Allegato tecnico 3
	1100 litri	UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6		

Tutti i contenitori verranno utilizzati per il servizio pubblico di raccolta domiciliare.

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nei suoi Allegati dovranno intendersi di carattere minimo e generale, a pena di esclusione dell'offerta.

In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità alle specifiche tecniche fornite da Fiemme Servizi Spa e la conseguente idoneità del materiale fornito dai concorrenti è richiesta, per ciascun lotto di partecipazione, la presentazione di un campione per ogni volumetria.

Qualora i campioni presentati dal concorrente, relativamente a ciascun lotto di partecipazione, non sia completamente e totalmente corrispondente alle specifiche tecniche richieste il concorrente sarà escluso dalla fase finale del procedimento di gara ovvero dall'apertura delle offerte economiche.

Art. 8 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite franco deposito con contenitori a filo sponda e/o resi a terra in base alle necessità della stazione appaltante e che saranno indicate al momento dell'ordine. La consegna del materiale ordinato dovrà avvenire presso il magazzino Fiemme Servizi Spa di Loc. Lago Z.I. Valli n. 6 Tesero o in altro luogo fissato presso i comuni asserviti da Fiemme Servizi Spa come stabilito e precisato nei singoli ordinativi ivi compresi l'impiego di automezzi dotati di sponda idraulica e transpallets per lo scarico e la movimentazione dei contenitori.

Le prestazioni devono essere garantite con automezzi in regola con le disposizioni vigenti in tema di trasporti, nel pieno rispetto del Codice della Strada.



Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda alla parte prestazionale dei diversi beni oggetto del presente accordo quadro.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

Art. 9 – Tempi e modalità di consegna

I contenitori dovranno essere forniti completamente montati ed impilati. Per i bidoni carrellati del Lotto 2 (lt. 120, 240, 360) i contenitori dovranno essere completamente montati ed impilati ad eccezione delle sole ruote e assali da montare a carico della Stazione Appaltante. Al fine di velocizzare il montaggio, le ruote e assali dovranno essere forniti sul fondo di ciascun contenitore.

La fornitura dei contenitori avverrà in maniera scaglionata nell'arco temporale dell'affidamento, in funzione delle esigenze specifiche della Stazione Appaltante.

In condizioni standard la Stazione Appaltante si impegna a richiedere, per il Lotto 1 e per i contenitori da 120 lt del Lotto 2, quantitativi di bidoni tali da poter ottimizzare i carichi e comunque non inferiori a 1000 pezzi per tipologia (per tipologia si intende abbinamento colore + volumetria).

Per il Lotto 2 all'atto della consegna i bidoni dovranno essere impilati secondo le seguenti disposizioni:

- Per i contenitori da 120 litri la pila dovrà essere di 10 unità;
- Per i contenitori da 240 litri la pila dovrà essere di 9 unità;
- Per i contenitori da 360 litri la pila dovrà essere di 8 unità.

I contenitori dovranno essere consegnati entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di inoltro dell'ordine/disposizione di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 32 del Capitolato.

Art. 10 - Subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto specifico e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo



inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso l'Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

L'appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 12 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

L'appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti



i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 13 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.

All'interno dell'accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all'impresa che si sarà aggiudicata il lotto mediante invio di appositi ordinativi di fornitura. Tali ordini rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva l'ordine, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate **a misura** con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.



Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

Art. 15 - Forniture a piè d'opera

Il prezzo dei beni comprende sempre tutte le prestazioni necessarie alla perfetta regola d'arte della fornitura richiesta. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

Art. 16 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 17 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

L'espletamento delle prestazioni sarà richiesta all'aggiudicatario in diverse modalità in base alle varie tipologie di prestazione oggetto del presente accordo quadro.

Per quanto attiene alle modalità di fornitura delle singole prestazioni si demanda alla parte prestazionale del presente capitolato.

Art. 18 – Direttore dell'esecuzione

La prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 19 - Consegna e inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli ordinativi di fornitura da parte della ditta appaltatrice, che costituiscono appendice all'accordo quadro.

É facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.



Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 20 – Accettazione, controlli

Fiemme Servizi Spa procederà, mediante verifiche e controlli anche in corso di esecuzione dell'appalto, all'esame della fornitura, verificandone la piena corrispondenza e conformità ai requisiti e alle prescrizioni indicati nel presente documento e suoi allegati.



Al momento della consegna di ciascuna fornitura sarà effettuato da parte degli addetti il controllo del numero dei colli indicati nel Documento di Trasporto (D.D.T.) e che dall'etichettatura dei colli e delle confezioni, la merce corrisponda a quanto ordinato. Nei casi di immediato e palese errore, non integrità del carico ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Fiemme Servizi Spa si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e, come se non fosse mai stata consegnata, continueranno a decorrere i termini di consegna.

Nei 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, successivi alla consegna Fiemme Servizi Spa per ciascuna fornitura procederà ad effettuare un controllo sulla qualità della merce consegnata. In tale sede si riserva la facoltà di eseguire tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni, anche con laboratori esterni, sulla corrispondenza dei materiali a quanto ordinato e delle dimensioni, della funzionalità meccanica, della qualità dell'esecuzione, della merce secondo quanto previsto dalle norme citate nel presente Capitolato e suoi Allegati.

Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante l'uso, in caso di segnalazioni da parte degli utenti che utilizzano contenitori, la Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire tutti i contenitori che Fiemme Servizi Spa riconsegnerà e che presentino i difetti palesemente dovuti all'attività di fabbricazione.

A garanzia di tale obbligo, Fiemme Servizi Spa sospenderà i pagamenti fino all'adempimento della sostituzione del materiale difettoso.

Fiemme Servizi Spa potrà rifiutare in qualunque momento i materiali che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni richieste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21 - Garanzia

L'assunzione in carico della fornitura da parte di Fiemme Servizi Spa non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di consegna.

La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato e relativi Allegati nonché dal progetto-offerta, o che si deteriorino entro 2 (due) anni dalla data di consegna, per difetti riconducibili a materiali/ processi produttivi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti forniti per l'intero periodo di garanzia (due anni)

Art. 22 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m., mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente consegnato, accettato e verificato.



Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare anche in fattura.

Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alla ditta in seguito all'aggiudicazione di appalto specifico).

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aderente all'accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta aderente all'accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 24 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 25 – Oneri e responsabilità della ditta aggiudicatrice

In dipendenza e relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri Atti di gara, la Ditta Aggiudicatrice si assume gli oneri per:

- la presenza, secondo le necessità, di tecnici e operatori in base alle specializzazioni richieste, per i periodi necessari ad assicurare l'esecuzione delle forniture oggetto dell'Appalto;
- lo scarico a terra delle forniture oggetto dell'appalto;
- la fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per le operazioni di consegna, verifica e contabilità delle forniture.



La Ditta Aggiudicatrice si assume la piena e incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di fabbricazione della presente fornitura.

La Ditta Aggiudicatrice è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature.

La responsabilità della Ditta Aggiudicatrice si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura, e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L'Impresa solleverà la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori a prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto ed è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Art. 26 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, nonché possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del medesimo Decreto.

L'affidataria provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'affidataria ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'affidataria stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente la Stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad attuare, per quanto di competenza, le procedure di cooperazione e coordinamento previste dall'art.26 del D. Lgs 81/2008.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura.



In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.

Art. 27 – Garanzia a corredo dell'offerta

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 1% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fidejussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 28 – Garanzia definitiva per l'accordo quadro

Al momento della firma del contratto di accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 29 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.



La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 30 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 31 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo del lotto di riferimento al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.

Art. 32 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, considerata la necessità di destinare le attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. Per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della fornitura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato: Euro 100,00 (Euro cento/00), a partire dal secondo giorno di ritardo;
2. Per ogni inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale): Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggreverà, in misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorni di calendario in poi.
3. Per ogni consegna effettuata con mezzo senza sponda idraulica: Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni consegna;



4. Per errori relativi all'abbinamento tra trasponder – stampa sul contenitore – file inizializzazione – etichette: Euro 10,00 (Euro dieci/00) per ogni caso.
5. Per errori nelle stampe da effettuare sul contenitore, bidoni visibilmente sporchi o contenenti acqua oppure altri residui, mancanza dei perni e delle ruote nella stessa consegna: da Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) a Euro 1.000,00 (Euro mille/00) in base all'incidenza e alla gravità del problema.
6. Per altri difetti qualitativi della fornitura, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.), verrà applicata una sanzione pari al 10% del costo unitario per ogni attrezzatura difettosa.
7. In caso d'inosservanza di altre prescrizioni contrattuali, la Società Appaltante diffiderà l'Impresa Appaltatrice, a mezzo fax o e-mail, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà della Società Appaltante applicare a carico dell'Impresa Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di Euro 50,00 a un massimo di Euro 1.000,00 secondo la gravità dei casi.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate.

L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata fornitura, la Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, che, pena la risoluzione del contratto, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nei termini previsti.

Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l'invio di una comunicazione via Pec. Ove il ritardo nella consegna della fornitura superi i 10 giorni naturali e consecutivi, resta facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto e procedere – senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo – all'incameramento dell'intero deposito cauzionale. È fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 33 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456, C.C., mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c) Qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
- d) Qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste;
- e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;



- f) In caso di sospensione delle forniture da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- g) In caso di subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalla legislazione vigente;
- h) Mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- j) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- k) Per mancanza, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara;
- l) Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione contrattuale, Fiemme Servizi Spa si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da Fiemme Servizi Spa, fatto salvo il maggior onere derivante a Fiemme Servizi Spa per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all'applicabilità delle penalità previste - procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 34 – Definizione controversie

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura stessa.

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, concernente il contratto di appalto e la sua esecuzione, sono deferite al Tribunale di Treviso.

Art. 35 – Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto competono le spese necessarie per la partecipazione alla gara, oltre naturalmente a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, per la stesura e l'eventuale registrazione del contratto.

Art. 36 – Tutela della privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati in possesso dell'Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.



Art. 37 – Richiamo a leggi o regolamenti

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare:

- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti alla esatta osservanza delle norme stabilite da:

- a) normative vigenti in materia di contratti pubblici;
- b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
- c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Art. 38 – Disposizioni finali e allegati

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è costituito da n. 38 articoli e da n. 21 pagine, oltre agli Allegati, appresso elencati, che formano parte integrante dello stesso e che l'Impresa concorrente approva e accetta integralmente.

Allegati:

Allegato Tecnico 1

Allegato Tecnico 2

Allegato Tecnico 3